



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 40 DEL 31-05-2021

Oggetto: Servizio di cattura, ricovero, mantenimento, cura e trasporto dei cani vaganti rivenuti sul territorio comunale - Affidamento servizio ai sensi dell'art. 1, c.2, lettera b) della L.120/2020- Approvazione avviso esplorativo

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 1 del 12.01.2021 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- **il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;**
- **lo Statuto Comunale;**

Rilevato:

- che la normativa nazionale in materia di protezione degli animali e di prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm. e ii.), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, prevede la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, dei maltrattamenti ed del loro abbandono, del loro sfruttamento a fine di accattonaggio, del loro utilizzo per sperimentazioni e per competizioni violente nonché il divieto della loro soppressione;
- che l'art. 4, comma 1, sostituito dall'art.1, comma 829 della L. 296/2006 e dai commi 370 e 371 dell'art. 2 della L. n. 244/2007 della citata legge quadro dispone che:
 - ~ *i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedano prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione a cui si devono aggiungere quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario ASL [..]*

- ~ *i Comuni debbano provvedere altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6 (fondi ministeriali e contributi regionali);*
- ~ *i Comuni, singoli o associati, provvedano a gestire i canili e i gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”;*

Visto in particolare l'art. 2, comma 2°, della Legge del 14/8/1991, n. 281, che obbliga i Comuni alla cattura dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale demandando al Sindaco, quale proprietario, la responsabilità degli stessi, prevedendo delle apposite strutture (i cosiddetti canili sanitari) per la loro custodia e cura. Il Sindaco, infatti, quale proprietario ha la responsabilità del benessere, del controllo e della conduzione dei cani vaganti rispondendo sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;

Richiamati i seguenti articoli della Legge Regionale 5 maggio 1990, n.41 e ss.mm.e ii., recante *“Istituzione dell’anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”*:

- art. 2, lettera a) a mente del quale i Comuni sono obbligati a realizzare o comunque garantire la presenza di strutture idonee per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- art.5, comma 1, secondo il quale *“ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione: profilassi sanitaria, vaccinazioni, controllo delle nascite, vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati”*;
- art. 3, lettere a) e d) ove si legge che spetta al Servizio Veterinario competente per territorio la tenuta dell’anagrafe canina e il compito di effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
- art.9, commi 1 e 2, i quali dispongono che i cani iscritti all’anagrafe siano contrassegnati da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio (oggi sostituito dal microchip) e che tale tatuaggio sia eseguito a cura dei servizi veterinari previa acquisizione dei codici presso le AA.SS.LL. di competenza (oggi AA.SS.PP);

Dato atto:

- che nella regione Calabria non è stata data piena attuazione a quanto contenuto e prescritto nella predetta normativa, nazionale e regionale, da parte delle istituzioni all'uopo preposte, favorendo il dilagare del fenomeno del randagismo e il proliferare di strutture private, in gran parte non adeguate e utilizzate, in mancanza di canili municipali e/o provinciali, anche come canili sanitari;

- che con il decreto n.32 dell'11 maggio 2015 del Commissario *ad acta*, Ing. Massimo Scura, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.03.2015 per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio veterinario della Regione Calabria, sono state date puntuali indicazioni per la realizzazione e la gestione nella predetta regione di una rete di canili sanitari (2 nella provincia di Cosenza, 1 in quella di Crotona, 1 nella provincia di Catanzaro, 1 in quella di Vibo Valentia e 2 nella provincia di Reggio Calabria) per rendere omogenea l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e contenere il sempre più preoccupante fenomeno del randagismo;

Tenuto conto:

- che l'attività svolta da parte dei comuni e delle AA.SS.PP. per l'adeguamento e/o la realizzazione delle strutture deputate alla custodia e alla cura dei cani randagi, nei due anni di vigenza del DCA 32/2015 è risultata insufficiente ed inefficace;
- che a tal fine il Commissario Scura ha convocato in data 18 ottobre 2017 una riunione sull'emergenza randagismo in Calabria alla quale hanno partecipato il Presidente Regionale dell'ANCI, il Movimento Animalista Calabria, le Associazioni Animaliste (una per provincia), il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, i Direttori Generali delle AASSPP, i Direttori di Prevenzione delle AASSPP, i Responsabili delle Aree "C" veterinarie delle AASSPP, nel corso della quale le parti hanno concordato di modificare e integrare quanto contenuto nell'allegato al DCA n. 32/2015, redigendo un nuovo "PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO", approvato con DCA n.67 del 06 marzo 2018, prorogando di 12 mesi i tempi per l'adeguamento delle strutture a quanto previsto e stabilito nel predetto Piano;
- che il Piano di cui sopra prevede che nei canili sanitari vengono espletate tutte le attività di carattere sanitario in materia di prevenzione del randagismo affidando tale adempimento alle AA.SS.PP. territorialmente competenti, cui è demandata la gestione sanitaria di tali strutture;
- che in particolare presso i canili sanitari pubblici gli animali sono ricoverati per un periodo non superiore ai 60 giorni, necessario ad effettuare: l'identificazione, la registrazione in anagrafe, i trattamenti profilattici per malattie infettive e parassitarie, la sterilizzazione e la cura di eventuali malattie;
- che nei canili rifugio/oasi canine (strutture quest'ultime pubbliche o private ove gli animali, dopo la prescritta osservazione sanitaria, vengono ricoverati temporaneamente in attesa di adozione) è obbligatoria, a garanzia e tutela del benessere psico-fisico degli animali, la figura del direttore sanitario (medico veterinario libero professionista privo di conflitti di interesse) il quale assume la responsabilità sanitaria della struttura e dei cani ospitati;
- che nella gestione sia dei canili sanitari che dei canili rifugio/oasi, al fine di garantire all'interno delle strutture condizioni di benessere degli animali e favorire le adozioni, è resa obbligatoria, la cooperazione con le associazioni di protezione animali (animaliste/zoofile) riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990, e detto rapporto deve essere ratificato attraverso la stipula di un'apposita convenzione secondo lo schema allegato al *Piano Straordinario Randagismo* con il n.4 (Nei canili

rifugio/oasi canine con la presenza di un numero di cani superiore alle 200 unità dovrà essere stipulata una convenzione con almeno due associazioni di volontariato di protezione animali);

Atteso che nella provincia di Catanzaro non è stato ancora realizzato il previsto canile sanitario, né tantomeno è stata individuata, nelle more delle determinazioni della Conferenza dei Sindaci di ciascuna provincia, su formale proposta dei Direttori generali delle AA.SS.PP. regionali, tra le strutture già esistenti, anche privata, quella in possesso dei requisiti strutturali minimi al fine di poter essere utilizzata anche come canile sanitario;

Dato atto:

- che il Comune di Isca sullo Ionio non dispone di un alcun canile comunale (sanitario e/o canile rifugio/oasi canina) per cui per la cattura, il ricovero, il mantenimento e la cura dei cani rinvenuti sul proprio territorio sussiste la necessità di esternalizzazione del servizio mediante affidamento a terzi, titolari di canili rifugio/oasi canine che fungano anche da canile sanitario;
- che i cani di proprietà comunale, regolarmente registrati all'anagrafe canina tenuta presso la competente ASP ammontano attualmente ad 19 unità e risultano attualmente essere ricoverati e mantenuti presso la struttura di "Pet Service srl" ubicata in contrada Valle di Casa - 88814 Torre Melissa (Kr), partita IVA 02706550791;
- che è terminato l'affidamento del servizio con la Società Pet Service srl;
- che si rende necessario individuare un nuovo operatore economico del settore cui affidare il servizio di cui trattasi mediante la pubblicazione di avviso esplorativo da svolgersi in modalità telematica;

Atteso:

- che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai € 75.000,00, per l'affidamento di che trattasi trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1. comma 2, lettera b) della Legge 120/2020;
- che al fine di garantire la qualità delle prestazioni l'art. 30 del codice degli appalti prevede che l'affidamento di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni venga svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- che nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Visto l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse e il relativo modulo di domanda, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicati per almeno 10 giorni consecutivi sul portale "tuttogare" dell'Unione dei Comuni e all'Albo Pretorio online dell' Ente;

Dato atto che la scadenza della presentazione delle domande di manifestazione di interesse è fissata alle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso esplorativo de quo, ivi contemplando anche il primo giorno di pubblicazione;

Ritenuto pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica mediante uso della piattaforma "tuttogare" dell'Unione dei Comuni;

Atteso che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l'offerta per il servizio in oggetto, debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

Atteso altresì che le ditte debbono possedere i requisiti di idoneità professionale, ex art. 83 comma 1 lett. a) e i requisiti di capacità tecnico organizzativa e professionali, ex art. 83 comma 1 lett. c), indicati nell'Avviso allegato, che si approva con il presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, poiché trattasi di prestazioni standardizzate le cui caratteristiche tecniche, di produzione ed erogazione non sono definite e progettate direttamente dalla stazione appaltante e non richiedono, dunque, processi di produzione particolari e non riscontrabili sul mercato. Nel caso in esame lo standard è assicurato dalla circostanza che le prestazioni sono chiaramente definite, riconducibili al costo unitario preciso, come il costo cane al giorno, comprendente la compensazione di tutta l'attività posta in essere. Inoltre il presente servizio è caratterizzato da serialità e ripetitività, cioè, è utilizzato più volte sempre con le stesse caratteristiche, il che evidenzia l'inesistenza di specifiche tecniche particolari;

Dato atto che a conclusione dell'indagine di mercato la stazione appaltante, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, inviterà alla procedura negoziata gli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di partecipazione;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che il Comune di Isca sullo Ionio si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;

Dato atto che con successivo atto si procederà ad impegnare l'importo sufficiente a coprire i presunti costi del servizio nel periodo in oggetto, nel redigendo bilancio di previsione;

Considerato, inoltre, che si rende necessario ed urgente, contestualmente alla approvazione degli atti di gara, prorogare alla "Pet Service srl" che ad oggi ha in custodia n. 19 cani, l'affidamento del predetto servizio, fino alla aggiudicazione definitiva della gara, in deroga al divieto di proroga dei contratti pubblici, per le motivazioni di seguito sintetizzate:

- a) oneri a carico dell'ente per trasferire gli animali da un canile ad un altro;
- b) rispetto e tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti;
- c) sofferenza per la modifica dell'habitat con cui gli animali sono legati per la loro esistenza con il trasferimento in altro rifugio, atteso che probabilmente in sede di nuova aggiudicazione dell'appalto i cani potrebbero subire un nuovo trasferimento in altra struttura;

Rilevato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T,U, n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di individuare quale sistema più idoneo per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura e trasporto dei cani vaganti di proprietà dell'ente accalappiati sul territorio comunale la procedura negoziata, art. 1 co. 2, lettera b) della L.120/2020, da effettuarsi previo avviso esplorativo di manifestazione di interesse, mediante uso del portale "tuttogare" dell'Unione dei comuni del Versante Ionico;
3. di approvare l'allegato schema di Avviso esplorativo rivolto agli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento di cui sopra e il relativo modulo di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di avviare l'indagine di mercato mediante la pubblicazione del predetto avviso esplorativo sul portale <https://cucversanteionico.tuttogare.it> e sul sito web del Comune di Isca sullo Ionio, Sezione Avvisi dell'Albo Pretorio on-line;
5. di pubblicare per 10 giorni, naturali e consecutivi, ivi incluso il giorno di pubblicazione, il suddetto avviso, unitamente al modulo di domanda da utilizzare per la "Manifestazione d'interesse, sul portale "tuttogare" dell'Unione dei Comuni e all'Albo Pretorio online dell'Ente;
6. di stabilire che la scadenza della presentazione delle domande di manifestazione di interesse è fissata alle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso esplorativo de quo, ivi contemplando anche il primo giorno di pubblicazione;
7. di stabilire che il Comune di Isca sullo Ionio si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;

8. di dare atto che, alla conclusione della procedura per la manifestazione di interesse, con successivo atto si procederà ai necessari impegni di spesa per la procedura negoziata;
9. di prorogare alla "Pet Service srl" che ad oggi ha in custodia n. 19 cani di proprietà dell'Ente, l'affidamento del predetto servizio, fino alla aggiudicazione definitiva della gara, in deroga al divieto di proroga dei contratti pubblici, per le motivazioni di seguito sintetizzate:
 - a. oneri a carico dell'ente per trasferire gli animali da un canile ad un altro;
 - b. rispetto e tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti;
 - c. sofferenza per la modifica dell'habitat con cui gli animali sono legati per la loro esistenza con il trasferimento in altro rifugio, atteso che probabilmente in sede di nuova aggiudicazione dell'appalto i cani potrebbero subire un nuovo trasferimento in altra struttura;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.07.08.1990 n. 241 e s.m.i., dell'art. 1, comma 9 lett. e) della L. 06.11.2012 n. 190 e s.m.i, dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, in ordine all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità, né motivi di conflitto di interesse, neanche potenziale con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;
12. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. su: "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Larocca Vincenzo

FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 39/93



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Mirijello Celestina

FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 39/93